

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

CIRCOLARE AGOSTO 2017

PUBBLICATI GLI ELENCHI DEFINITIVI DEI SOGGETTI TENUTI ALL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT

Sono stati pubblicati gli elenchi definitivi delle società controllate o quotate soggette alla disciplina dello split payment.

Nello specifico sono resi disponibili: l'elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; l'elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; l'elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime; l'elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, ancorché non iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", sono tenute all'applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse negli elenchi. Parimenti, le società incluse in detti elenchi non sono tenute all'applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non sono iscritte nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Le aziende speciali, non costituite sotto forma societaria, applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti nella misura in cui sono destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

Gli elenchi sono disponibili al *link* <http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.-50-2017-Elenchi-definitivi/>

COMUNICATO IL SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA DA APPLICARE NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

OBBLIGO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' PER CREDITI EVIDENZIATI NEL MODELLO TR

L'Agenzia delle entrate fornisce con il presente documento di prassi importanti chiarimenti in relazione all'obbligo, introdotto dal D.L. 50/17 convertito dalla L. 96/2017, di apporre il visto di conformità sull'istanza trimestrale (modello TR) nei casi di utilizzi in compensazione orizzontale di crediti Iva eccedenti la soglia dei 5.000 euro. In particolare viene chiarito che va apposto il visto di conformità nei casi previsti anche quando alla presentazione del modello TR non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione e che, nel caso di omessa apposizione del visto di conformità, è possibile presentare un successivo modello Iva TR integrativo recante il visto, al fine di poter procedere alla compensazione orizzontale del credito. Ai fini dell'apposizione del visto, precisa il documento di prassi, occorre poi tenere conto dei crediti trimestrali indicati in compensazione (ed anche se non effettivamente utilizzati) nelle istanze trimestrali precedenti.

Via libera, infine, alla possibilità di apporre il visto di conformità da parte di dipendenti di società di servizi che siano anche professionisti iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità tenuto presso le DRE territoriali per competenza.

PROROGHE A PIU' RIPRESE PER I VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI DICHIARATIVI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2016

A termini oramai ampiamente scaduti sono stati prorogati i termini per i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione Iva di imprenditori e lavoratori autonomi.

Con l'emanazione del **D.P.C.M. 20 luglio 2017** (pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21/07/2017), che ha fatto seguito al Comunicato Stampa n. 125 datato 20 luglio, è stata disposta la proroga al 20 luglio 2017 (si noti, il giorno stesso dell'annuncio ministeriale), per i soli titolari di reddito d'impresa, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 e il versamento del primo acconto per il periodo d'imposta 2017. Si noti che non nel D.P.C.M. bensì solo nel precedente

STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Comunicato Stampa n. 125 si fa riferimento, quali destinatari della proroga, anche ai soci a cui è attribuito per “trasparenza” il reddito della società partecipata ai sensi dell’art. 5, 115 e 116, Tuir.

A questa prima e parziale proroga, ha fatto seguito in data 26 luglio 2017 l’ulteriore comunicato stampa n. 131 con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze amplia anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo (quindi, ai professionisti) la proroga precedentemente concessa ai titolari di reddito d’impresa.

Detti soggetti, pertanto, potranno, in virtù dello slittamento della scadenza di versamento dal 30 giugno al 20 luglio 2017, procedere al differimento del versamento applicando la consueta maggiorazione dello 0,40% entro il termine del 21 agosto 2017 (ciò in quanto il giorno 20 cade di domenica).

La scelta del 20 luglio, peraltro, non appare casuale, posto che i termini di versamento avrebbero comunque incontrato la tradizionale “proroga di ferragosto” prevista a regime dal D.L. 223/2006.

Occorre, altresì, evidenziare che il più recente Comunicato Stampa n.131 del 26 luglio scorso, oltre a non essere ancora stato recepito in alcun D.P.C.M., estende da un lato la proroga anche ai versamenti risultanti dalla dichiarazione annuale Iva (in pratica, il saldo Iva) ma non si pronuncia su molti altri versamenti che seguono tradizionalmente le scadenze dichiarative: parliamo ad esempio delle eccedenze di contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello Redditi2017, del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, delle imposte sostitutive, della cedolare secca, dell’Ivie, dell’Ivafe, etc..

È da ritenere, comunque, che la proroga debba necessariamente interessare anche questi ulteriori versamenti, seppur appare imprescindibile la necessità che tali previsioni vengano “consacrate” in un provvedimento di legge, il D.P.C.M., appunto, di prossima emanazione.

PROROGATI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI REDDITI, IRAP E 770 2017

Sono stati prorogati, con pubblicazione di apposito decreto in G.U. n. 175 del 28/7/2017, i termini per la presentazione dei modelli Redditi 2017, Irap 2017 e 770/2017. Per effetto della proroga il nuovo termine di scadenza della presentazione dei modelli citati è fissata al 31 ottobre 2017.

Il differimento vale per i modelli da qualsiasi soggetto presentati, quindi anche per i soggetti Ires che già potevano contare su altra proroga al 16 ottobre da considerarsi ormai superata.

Lo scadenziario per la presentazione dei modelli appare quindi essere come segue:

Modello	Termine
SC	31/10/2017

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Redditi 2017 e Irap 2017	SP	31/10/2017
	PF	31/10/2017
770/2017		31/10/2017

LOCAZIONI BREVI: IL DECRETO ATTUATIVO

Con il D.L. 50/2017 entra in vigore la nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.

Le locazioni brevi

Per i redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, è consentita l'applicazione della cedolare secca, ossia una tassazione sostitutiva dell'imposta sui redditi la cui aliquota è confermata nella misura del 21%; tale facoltà è riconosciuta anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell'immobile da parte del comodatario che, in quanto riconducibili ai redditi diversi sarebbero stati esclusi, in mancanza di una specifica disposizione, dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca previsto solo per i redditi fondiari.

L'applicazione della cedolare è prevista quando il locatore sia persona fisica che agisce al di fuori dell'esercizio d'impresa; il contratto può essere stipulato anche grazie all'intervento di intermediari immobiliari ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

È peraltro previsto che, con apposito regolamento ministeriale (a oggi non ancora emanato), saranno definiti i criteri in base ai quali l'attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali, con riguardo anche al numero delle unità immobiliari locare e alla durata delle locazioni nell'anno solare.

Il ruolo degli intermediari

È invece stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che regola l'attività degli intermediari in relazione a tali contratti.

Qualora, infatti, intervengano soggetti intermediari, questi sono coinvolti nella fase di acquisizione dei dati relativi ai contratti sottoscritti per il loro tramite; la trasmissione dei dati deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati (quindi, entro il 30 giugno 2018 saranno comunicati i dati delle locazioni del 2017).

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro). È prevista la riduzione alla metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.

Inoltre, gli intermediari che incassino i canoni o i corrispettivi, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti compensi, sono tenuti a operare una ritenuta del 21% all'atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi stessi.

Il locatore potrà considerare tale ritenuta:

- a titolo di acconto qualora in dichiarazione intenda tassare ordinariamente il canone di locazione (ovviamente questa soluzione interessa i contribuenti che hanno redditi più bassi, ovvero molti oneri da far valere in dichiarazione dei redditi);
- ovvero a titolo d'imposta, se egli ha optato per la cedolare secca.

Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all'obbligo della ritenuta d'acconto tramite la stabile organizzazione stessa. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 23, D.P.R. 600/1973.

Le previsioni attuative

Con il **provvedimento** emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate **del 12/07/2017, n. 132395**, sono state definite le modalità attuative degli adempimenti sopra descritti:

- **trasmissione dati:** gli intermediari devono presentare, attraverso i servizi dell'Agenzia, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate in futuro, una comunicazione che per ciascun contratto preveda i seguenti dati: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata. Come detto, tale comunicazione va effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo quello di conclusione del contratto.
- **ritenuta d'acconto:** l'intermediario che intervenga nel pagamento / incasso del corrispettivo, deve operare la ritenuta del 21% ed è tenuto a versare tale somma entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione, tramite il modello F24; tali soggetti sono peraltro tenuti a dichiarare e certificare i compensi assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 322/1998. I soggetti che operano la ritenuta, assolvono l'obbligo di comunicazione dei dati di cui si è detto in precedenza attraverso la certificazione delle ritenute.

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Con **risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017** è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta (si tratta del codice tributo 1919) e sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

Con l'articolo 54-*bis*, D.L. 50/2017, introdotto in sede di conversione dalla L. 96/2017, il Legislatore introduce una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, che di fatto va a sostituire quella dei voucher recentemente abrogata. La citata norma prevede la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, in determinati limiti e secondo le due seguenti distinte modalità di utilizzo:

- Libretto famiglia;
- contratto di prestazione occasionale.

Dette tipologie, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all'oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l'Istituto.

L'**Inps**, con la recente **circolare n. 107/E del 5 luglio** scorso, successivamente rettificata con il messaggio Inps n. 2887 del 12 luglio, spiega le caratteristiche del nuovo istituto e dettata istruzioni operative per il funzionamento della nuova disciplina.

Prestazione di lavoro occasionale: definizione e caratteristiche

Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Per la sola verifica del limite di cui alla precedente lettera b) ciascun utilizzatore potrà considerare il 75% dei compensi erogati nei confronti di particolari categorie di lavoratori di seguito elencate:

- pensionati di vecchiaia e anzianità;
- studenti con meno di 25 anni di età;
- disoccupati;
- percettori di prestazioni integrative di salario;

Al contrario, i limiti di compenso complessivo di cui alle precedenti lettere a) e c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale.

Di seguito si evidenziano altre caratteristiche dei predetti compensi di lavoro occasionale:

- non incidono sullo stato di disoccupato;
- sono esenti da tassazione ai fini Irpef;
- è previsto un limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile (regole particolari sono previste per il settore agricolo);
- sono incompatibili rapporti di lavoro subordinato o Cococo nei confronti del medesimo utilizzatore, anche intervenuti nei sei mesi precedenti l'inizio del rapporto occasionale;
- è previsto un diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali;
- l'erogazione del compenso avviene a cura dell'Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione occasionale.

La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l'erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un'apposita piattaforma telematica predisposta dall'Inps, fruibile attraverso l'accesso al sito *internet* dell'Istituto www.inps.it, al servizio: Prestazioni Occasionali.

Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori, nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:

- direttamente dall'utilizzatore/prestatore;

e, solo per i servizi di registrazione del prestatore e di tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell'utilizzatore e del prestatore, anche da:

- intermediari di cui alla L. 12/1979;
- enti di patronato di cui alla L. 152/2001.

Ai fini previdenziali e assistenziali il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata Inps e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Detti oneri sono interamente a carico dell'utilizzatore e sono stabiliti in misure diverse a seconda che si tratti di Libretto Famiglia o di Contratto di prestazione occasionale.

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Libretto di famiglia

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa e per le seguenti prestazioni:

- lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

Il Libretto famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora e così suddiviso:

- 8,00 euro per il compenso a favore del prestatore;
- 1,65 euro per la contribuzione -Ivs alla Gestione separata Inps;
- 0,25 euro per il premio assicurativo Inail;
- 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.

Contratto di prestazione occasionale

Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di natura privata, nonché le Amministrazioni pubbliche, con regole specifiche dettate per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo. La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo stabilito dalla legge in 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. L'importo giornaliero del compenso, inoltre, non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in 9 euro.

Sul compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:

- contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps nella misura del 33,0 % (pari a 2,97 euro);
- premio assicurativo Inail nella misura del 3,5 % (pari allo 0,32 euro).

Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore nella misura dell'1,0 %.

Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall'utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.

Oltre alle limitazioni generali descritte in precedenza, non possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

indeterminato (particolari regole sono previste per la definizione del periodo da assumere come riferimento per la verifica). Tale limitazione, tuttavia, non opera per le pubbliche amministrazioni. Con il **messaggio n. 12887 del 12 luglio scorso l'Inps**, allo scopo di favorire l'omogenea applicazione della citata disciplina, chiarisce che:

- i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato;
- ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;
- ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento.

Normativa previgente (periodo transitorio)

Con messaggio n. 1657 del 14 aprile 2017, l'Inps ha precisato che fino al 31 dicembre 2017 continuerà ad emettere i *voucher baby sitting* di cui alla L. 92/2012 mediante le modalità già previste mentre dal mese di gennaio 2018 il contributo *Bonus baby sitting* sarà erogato secondo le modalità previste per il "Libretto famiglia", sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.

Sempre l'Inps, con i messaggi n. 1652 del 14 aprile 2017 e n. 1266/2017, precisa che resta ferma l'utilizzabilità, entro il 31 dicembre 2017, dei "vecchi" buoni di lavoro accessorio (*voucher*) richiesti alla data di entrata in vigore del D.L. 25/2017. Per gli stessi si continueranno ad utilizzare le procedure informatiche del lavoro accessorio.

Aspetti sanzionatori

La conseguenza più grave che si verifica, allorquando venga superato l'importo di 2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, è la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Nei casi di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps delle prestazioni da effettuarsi o di uno degli altri divieti previsti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 euro a 2.500 euro

STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Tale ultima disposizione non si applica se utilizzatore è una Pubblica Amministrazione.

CHIARIMENTI SULL'INVIO TELEMATICO DELLE FATTURE

Con la circolare n. 87/E del 5 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle fatture. Si ricorda in particolare che tali chiarimenti riguardano:

- il regime opzionale previsto dall'articolo 1, D.Lgs. 127/2015 (scelto per il 2017 da pochissimi contribuenti), così come
- il regime previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 193/2016 (il “nuovo spesometro”), obbligatorio per tutti coloro che non hanno esercitato tale opzione per il D.Lgs. 127/2015 (sono comunque esclusi i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi ovvero a quello forfettario).

Con riferimento all'adempimento previsto dal D.L. 78/2010, riguardante i dati delle fatture emesse e ricevute, si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale.

Per il solo periodo d'imposta 2017 è transitoriamente prevista una scadenza semestrale: le fatture del primo semestre dovranno quindi essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 16 settembre 2017 (che slitta a lunedì **18 settembre** visto che il giorno 16 cade di sabato).

Trimestre di riferimento	Scadenza a regime	Scadenza 2017
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio	Cumulativamente al 18 settembre 2017
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre	
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre	Cumulativamente al 28 febbraio 2018
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio	

Accanto all'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l'ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva. Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-*bis* inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste a regime per la comunicazione di cui al precedente articolo 21 (per il 2017 non è stata prevista alcuna proroga; infatti, lo scorso 31 maggio, sono state spedite le comunicazioni riguardanti le liquidazioni Iva del 1° trimestre).

STUDIO
LIVRAGHI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

I chiarimenti della risoluzione n. 87/E/2017

Dopo i chiarimenti già forniti con la circolare n. 1/E/2017, nel corso del mese di luglio l’Agenzia delle entrate, attraverso la risoluzione n. 87/E/2017, fornisce una ulteriore serie di chiarimenti operativi circa le modalità da seguire per inviare i dati delle fatture emesse e ricevute e che di seguito si riportano in forma di rappresentazione schematica.

Integrazione e rettifica	<p>È consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di sanare l’omesso o errato adempimento comunicativo.</p> <p>Sarà possibile applicare il ravvedimento per la riduzione delle sanzioni</p>
Indicazione fatture per “competenza”	<p>La comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Pertanto, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle “fatture ricevute”, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento</p>
Autotrasportatori	<p>Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.</p> <p>I dati delle fatture in questione saranno acquisiti e al mittente - per motivi meramente tecnici - sarà segnalata l’incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà - nel caso specifico - conseguenze sulle elaborazioni future</p>
Bollette doganali	<p>Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.</p> <p>Le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, sono valori da registrare.</p> <p>In attesa che siano aggiornati i software (oggi la prassi è quella di annotare le bollette senza riferimento al fornitore, ma al solo ufficio doganale), per il solo 2017, è consentito inserire:</p> <ul style="list-style-type: none">• per identificativo paese il codice “OO”• per identificativo fiscale “999999999999”
Variazioni anagrafiche	<p>Nel caso di variazioni anagrafiche di clienti e fornitori è consentito indicare l’informazione più aggiornata a disposizione.</p>

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa “Dato assente”.</p> <p>E’ opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 21-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972, rimane l’obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati</p>
Acquisti art. 74	<p>Le fatture di acquisto fuori campo Iva <i>ex</i> articolo 74, D.P.R. 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura “N2”, relativamente alle “operazioni non soggette”, nel campo “natura”</p>
Cessioni e prestazioni	<p>Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l’elemento informativo “Tipo Documento” va valorizzato utilizzando un criterio di “prevalenza” legato all’importo delle cessioni e delle prestazioni.</p> <p>Pertanto, ad esempio, in relazione agli acquisti intracomunitari, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l’elemento informativo con il valore “TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni” e viceversa.</p> <p>In relazione alla comunicazione delle “note di credito” riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà l’elemento con il valore “TD04”</p>
Fatture cointestate	<p>L’Agenzia ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso cessionario/committente soggetto passivo Iva (B2B).</p> <p>Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti</p>
Esportazioni in regime del margine	<p>Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura “N3”, in qualità di “operazioni non imponibili</p>
Acquisti UE esenti o non imponibili	<p>La circolare 1/E del 2017 afferma che In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta va integrata e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto.</p> <p>Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati senza integrazione imponibile, occorre riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la natura “N3” nel caso di operazione “non imponibile” e • la natura “N4” nel caso di operazione “esente”
Acquisti da minimi e forfettari	<p>I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati (minimi, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 e forfettari di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) vanno compilati indicando il codice natura “N2”, relativo alle operazioni “non soggette”</p>

STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

I chiarimenti delle risoluzioni n. 104/E/2017 e n. 105/E/2017

Con due recenti risoluzioni l’Agenzia delle entrate interviene nuovamente per fornire chiarimenti in merito all’adempimento dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrazione oltre che della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva.

In particolare:

- con la risoluzione n. 104/E/2017 viene precisato che, in relazione all’ipotesi di esonero che interessa i produttori agricoli in regime *ex* articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, assume da un lato rilevanza il luogo in cui sono ubicati i terreni “montani” sui quali viene svolta l’attività agricola (e non dove i citati soggetti hanno il domicilio fiscale) e dall’altro che l’attività sui predetti terreni non deve essere esclusiva con la conseguenza che fruiscono dell’esonero anche i produttori agricoli che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane;
- con la risoluzione n. 105/E/2017, in merito agli aspetti sanzionatori dei due adempimenti telematici previsti, rispettivamente, dagli articoli 21 (trasmissione dati fatture) e 21-*bis* (comunicazione dati liquidazioni) del D.L. 78/2010, viene precisato che, in quanto aventi natura amministrativo-tributaria, alle sanzioni previste per le rispettive omissioni e irregolarità nella esecuzione degli adempimenti predetti, risulta sempre applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

NUOVO MODELLO PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI

Con provvedimento n. 112605 del 15 giugno 2017 l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello RLI con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di registrazione e gli adempimenti successivi dei contratti di locazione e affitto di immobili.

Il nuovo modello RLI dovrà essere utilizzato obbligatoriamente dal 19 settembre 2017, mentre fino al 18 settembre 2017 sarà possibile scegliere se utilizzare il modello approvato con provvedimento del 10 gennaio 2014 ovvero già il nuovo modello.

Le novità del nuovo modello Rli obbligatorio dal 19 settembre 2017

Il modello RLI va utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il contestuale calcolo delle relative imposte di registro e di bollo, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca.

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

In particolare, il modello Rli deve essere utilizzato per la registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli Pac”, sostituendo per tali fattispecie il modello 69 e per comunicare il subentro nel contratto di locazione, ad esempio in caso di successione *mortis causa*.

Il modello è composto da 5 quadri, uno dei quali (il quadro E) non previsto nella precedente versione:

- quadro A “Dati generali”: sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto e all’effettuazione degli adempimenti successivi, i dati del richiedente e la sezione riservata alla presentazione telematica ed alle imposte;
- quadro B “Soggetti”: sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori;
- quadro C “Dati degli immobili”: sono indicati i dati catastali degli immobili oggetto del contratto;
- quadro D “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”: contiene le informazioni relative al regime opzionale della cedolare secca;
- quadro E “Locazione con canoni differenti per una o più annualità”: possono essere indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità.

Il modello RLI va presentato in modalità telematica direttamente o per il tramite di intermediari abilitati; la presentazione telematica può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica (soggetti in possesso di al più 9 unità immobiliari).

Il modello può essere presentato in modalità “semplificata” senza l’allegazione di copia del contratto se si ricade in una delle seguenti situazioni:

- il numero dei locatori e dei conduttori è rispettivamente non superiore a 3;
- oggetto del contratto è una sola unità abitativa con al più 3 pertinenze;
- tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita catastale;
- il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni;
- il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di arte o professione.

Il nuovo modello RLI è già disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate: è stato stabilito un periodo transitorio fino al 18 settembre 2017 nel quale potranno essere utilizzati sia il vecchio modello sia il nuovo modello. Dalla data del 19 settembre 2017 potrà essere utilizzato solamente il nuovo modello RLI con il relativo *software*.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Livraghi